

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE  
IN AZIONI AGATOS S.P.A.**

**“AGATOS 2017-2026 4,75%”**

**CODICE ISIN [•]**

## 1. **Ammontare Totale, Taglio e Descrizione delle Obbligazioni**

- 1.1 Il prestito obbligazionario convertibile denominato "TE Wind Convertibile 2017-2026 4,75%" ("**Prestito**"), di un ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro [11.450.000] ([undici milioni quattrocentocinquantamila] // 00), è emesso, in una o più *tranche*, da Agatos S.p.A. ("**Emittente**", "**Società**" o "**Agatos**") ed è costituito da massimo n. [•] obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro [•] ([•]/00) ciascuna, in taglio non frazionabile, di cui: (i) n. [•] obbligazioni per un ammontare complessivo di Euro [4.950.000] ([quattro milioni novecentocinquantamila]/00) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. ("**Obbligazioni A**") da offrire in sottoscrizione a investitori *retail* e (ii) n. [•] obbligazioni per un ammontare complessivo di Euro [6.500.000,00] ([sei milioni cinquecentomila] // 00) con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione a "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 ("**Regolamento 11971**"), italiani e/o esteri ("**Obbligazioni B**", e, congiuntamente alle Obbligazioni A, "**Obbligazioni**" e ciascuna l'"**Obbligazione**").
- 1.2 Le Obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie Agatos di nuova emissione ("**Azioni di Compendio**").
- 1.3 Le Obbligazioni sono emesse alla pari cioè al prezzo di Euro [•] per ciascuna Obbligazione ("**Prezzo di Emissione**" o "**Valore Nominale di Emissione**").
- 1.4 Il lotto minimo di sottoscrizione è pari a Euro [•] ([•]/00).
- 1.5 Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società del [•] ("**Delibera**"), redatta dal Notaio [•], di [•].
- 1.6 Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e sue successive modifiche ed integrazioni ("**TUF**") e della relativa regolamentazione di attuazione.
- 1.7 In conformità a quanto previsto dal TUF e dalla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti, la costituzione di vincoli, la conversione e il rimborso), nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli.
- 1.8 I detentori, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**" e ciascuno di essi l'"**Obbligazionista**") non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.

## 2. **VALUTA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI**

- 2.1 Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

### 3. NATURA GIURIDICA DEL PRESTITO

3.1 Le Obligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari presenti e futuri dell'Emittente, fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge.

### 4. PERIODI DI SOTTOSCRIZIONE

4.1 Le Obligazioni possono essere sottoscritte a partire dal Giorno Lavorativo successivo all'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese della Delibera di Emissione e fino a 90 giorni dalla suddetta iscrizione ("**Primo Periodo di Sottoscrizione**")

4.2 Le eventuali Obligazioni non sottoscritte nel corso del Primo Periodo di Sottoscrizione saranno offerte in sottoscrizione a terzi nel corso di periodi di sottoscrizione aggiuntivi che saranno definiti dall'Emittente di volta in volta sino al [31 dicembre 2018] ("**Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo**" e congiuntamente al Primo Periodo di Sottoscrizione, ciascuno, "**Periodi di Sottoscrizione**"). Il Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo sarà comunicato dal Consiglio di Amministrazione entro 2 Giorni Lavorativi dall'apertura dello stesso. L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. Il numero complessivo delle Obligazioni non sottoscritte saranno comunicate dal Consiglio di Amministrazione entro 2 Giorni Lavorativi (come *infra* definiti) antecedenti l'inizio del Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo.

4.3 Qualora le Obligazioni non siano integralmente sottoscritte entro il termine di ciascun Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

4.4 I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli alla Data di Emissione.

4.5 La sottoscrizione delle Obligazioni si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore della Società del:

- Prezzo di Emissione da effettuarsi con valuta alla Data di Emissione (come *infra* definitiva) con riferimento alle Obligazioni sottoscritte durante il Primo Periodo di Sottoscrizione;
- Prezzo di Emissione con riferimento alle Obligazioni sottoscritte durante ciascun Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo maggiorato dell'eventuale rateo interessi maturato fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa) relativo alla cedola in corso di maturazione per le Obligazioni sottoscritte durante il Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo ("**Prezzo di Emissione Maggiorato**").

### 5. DURATA DEL PRESTITO, DATA DI SCADENZA E PROROGA

5.1 Il Prestito ha una durata di [108] ([cento otto]) mesi a decorrere dal [•] ("**Data di Emissione**" o "**Data di Godimento del Prestito**") e sino al [31 dicembre 2026] ("**Data di Scadenza del Prestito**"), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obligazioni cessi prima della Data di Scadenza del Prestito per effetto di quanto stabilito dagli articoli 8 e 13d del presente Regolamento.

5.2 Alla Data di Scadenza del Prestito le Obligazioni saranno rimborsate ai sensi dell'articolo 10 e cesseranno di essere fruttifere ai sensi dell'articolo 6.

## 6. INTERESSI

Per “**Giorno Lavorativo**” si intende un qualunque giorno di calendario in cui il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET) è operativo.

- 6.1 A decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e fino alla Data di Scadenza le Obbligazioni fruttano un interesse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo pari al 4,75% (“**Tasso di Interesse Nominale**”) che sarà applicato al valore nominale di emissione delle Obbligazioni.
- 6.2 Fermo quanto infra precisato, il pagamento degli interessi sarà effettuato in via posticipata su base annuale il 31 dicembre di ogni anno di ciascun anno successivo alla Data di Godimento del Prestito, per la durata del Prestito (ciascuna, la “**Data di Pagamento degli Interessi**”) a partire dal 31 dicembre 2017 (compreso). La prima cedola di pagamento rappresenterà gli interessi maturati dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) al 31 dicembre 2017 (escluso) e sarà pari a Euro [•] (corrispondente a un tasso periodale del [•]%) per singola Obbligazione. L’ultima cedola rappresenterà gli interessi maturati nel periodo compreso tra l’ultima Data di Pagamento del prestito (inclusa) e, alternativamente ed a seconda dei casi, (i) la Data di Scadenza (esclusa) e sarà pari a Euro [•] (corrispondente a un tasso periodale del [•]%) per singola Obbligazione (ii) la Data di Conversione (come infra definita) (esclusa) o (iii) la Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio o la Data del Rimborso Anticipato Facoltativo (come *infra* definite) (escluse).
- 6.3 L’importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il valore nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro [•] ([•]/100), per il tasso di interesse di cui sopra e sarà arrotondato al centesimo di “euro” (0,005 arrotondati al centesimo di euro inferiore). La convenzione di calcolo degli interessi è “Actual/Actual (ICMA)” su base periodale (ove “Actual/Actual (ICMA)” indica il numero di giorni a partire dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo periodo di calcolo degli interessi).
- 6.4 Rimane inteso che laddove una Data di Pagamento degli Interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo (ai fini del presente Regolamento, per Giorno Lavorativo si intende un qualunque giorno di calendario in cui il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET) è operativo), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo a titolo di interessi agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi (*Following Business Day Convention – unadjusted*); l’ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito.
- 6.5 Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi qualora si verificheranno, nel tempo, i seguenti eventi, dalla prima tra le seguenti date:
- (i) dalla Data di Scadenza del Prestito (inclusa);
  - (ii) in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di conversione ai sensi del successivo articolo 8 del presente Regolamento alla relativa Data di Conversione (come *infra* definita); e
  - (iii) dalla Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio o alla Data di Rimborso Anticipato Facoltativo (inclusa) ai sensi del successivo articolo 13 del presente Regolamento.

6.6 In caso di esercizio del diritto di conversione, gli Obbligazionisti avranno il diritto di ricevere comunque il pagamento del Tasso di Interesse Nominale alla relativa Data di Pagamento degli Interessi.

## 7. AGENTE DI CALCOLO E AGENTE DI CONVERSIONE

7.1 Le funzioni dell'agente per il calcolo (**"Agente di Calcolo"**) e dell'agente per la conversione (**"Agente di Conversione"**) saranno svolte dall'Emittente. Qualora l'Emittente decidesse di conferire il mandato a svolgere le predette funzioni a un altro Agente di Calcolo e/o Agente di Conversione, l'Emittente ne darà pronta comunicazione con le modalità previste ai sensi del presente Regolamento.

7.2 L'Agente di Calcolo e l'Agente di Conversione agiranno in modo autonomo e con indipendenza di giudizio, e non avranno alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori o omissioni commessi in buona fede nei calcoli e nelle determinazioni come previsto nel presente Regolamento, fatta eccezione che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da dolo o colpa grave. I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo e/o dell'Agente di Conversione saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti per gli Obbligazionisti.

## 8. CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

8.1 A partire dal 1° giugno e fino al 30 giugno di ogni anno successivo alla Data di Emissione (**"Periodo di Conversione"**), gli Obbligazionisti avranno il diritto di richiedere la conversione delle Obbligazioni in Azioni di Compendio (**"Diritto di Conversione"**) sulla base del Rapporto di Conversione (come *infra* definito).

In particolare, per Periodo di Conversione si intende:

(i) ciascun periodo come definito e riportato nella tabella seguente:

<b>Anno</b>	<b>Periodo di Conversione</b>	<b>Durata del periodo di Conversione</b>
2017	Primo Periodo di Conversione	Dal 1° giugno al 30 giugno 2017
2018	Secondo Periodo di Conversione	Dal 1° giugno al 30 giugno 2018
2019	Terzo Periodo di Conversione	Dal 1° giugno al 30 giugno 2019
2020	Quarto Periodo di Conversione	Dal 1° giugno al 30 giugno 2020
2021	Quinto Periodo di Conversione	Dal 1° giugno al 30 giugno 2021
2022	Sesto Periodo di Conversione	Dal 1° giugno al 30 giugno 2022
2023	Settimo Periodo di Conversione	Dal 1° giugno al 30 giugno 2023
2024	Ottavo Periodo di Conversione	Dal 1° giugno al 30 giugno 2024
2025	Nono Periodo di Conversione	Dal 1° giugno al 30 giugno 2025
2026	Decimo Periodo di Conversione	Dal 1° giugno al 30 giugno 2026

(ii) in caso di ammissione alla negoziazione sull'MTA delle azioni Agatos, il periodo decorrente dal sessantunesimo giorno (incluso) (la **"Data di Riferimento"**) successivo all'inizio delle negoziazioni nell'MTA e fino al quindicesimo Giorno di Borsa Aperta (come in seguito definito) (incluso) successivo alla Data di Riferimento, fermo restando i periodi di conversione di cui al punto (i);

(iii) in caso di promozione di un'Offerta Pubblica (come *infra* definita), il periodo da determinarsi ai sensi del paragrafo 12 che segue; e

- (iv) i 15 Giorni Lavorativi Bancari successivi a quello in cui l'Emittente, avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 13.2, abbia comunicato, con un preavviso di almeno 5 Giorni di Borsa Aperta, la propria volontà di procedere al rimborso anticipato totale o parziale del Prestito ("**Periodo di Conversione per Estinzione Anticipata**").

*Per "Giorno di Borsa Aperta" deve intendersi un qualunque giorno nel quale AIM Italia è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso negoziati.*

- 8.2 Alla Data di Conversione a ciascuna Obbligazione sarà attribuito un numero di Azioni di Compendio calcolato secondo la seguente formula ("**Rapporto di Conversione**")

$$Ac = (Vn + I) / \text{Prezzo di Conversione}$$

dove:

*"Ac" indica il numero delle Azioni di Compendio spettanti a ciascuna Obbligazione in sede di conversione;*

*"Vn" indica il valore nominale di ciascuna Obbligazione:*

*"I" indica l'importo degli interessi maturati e capitalizzati su ciascuna Obbligazione ai sensi del precedente art. 6.*

*"Prezzo di Conversione" indica la media [ponderata] dei prezzi [ufficiali] di borsa delle azioni ordinarie di Agatos nei [30] giorni precedenti ciascun Periodo di Conversione, cui viene applicato uno sconto del 5%.*

Senza pregiudizio al diritto degli Obbligazionisti a convertire le Obbligazioni durante ciascun Periodo di Conversione, qualora il Prezzo di Conversione risultante dall'applicazione della formula di cui sopra dovesse risultare inferiore ad Euro [•], la conversione di ciascuna Obbligazione dovrà avvenire per un Prezzo di Conversione pari ad Euro [•].

- 8.3 Il Diritto di Conversione può essere esercitato dall' Obbligazionista per tutte o parte delle Obbligazioni possedute alle seguenti condizioni:

- (i) la domanda di conversione delle Obbligazioni Convertibili ("**Domanda di Conversione**") dovrà essere presentata all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate e potrà essere presentata in qualunque Giorno Lavorativo incluso nel Periodo di Conversione. La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione.
- (ii) le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 9 connessi agli altri Periodi di Conversione saranno messi a disposizione degli aventi diritto – senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista –, per il tramite di Monte Titoli, entro il 10° (decimo) giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della Richiesta di Conversione ("**Data di Conversione**").

- 8.4 Qualora l'ultima data disponibile per l'esercizio del Diritto di Conversione non fosse un Giorno Lavorativo, il periodo per l'esercizio del Diritto di Conversione degli Obbligazionisti terminerà nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
- 8.5 Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno negoziate presso l'AIM Italia o il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'"**MTA**"), a seconda del mercato in cui le azioni dell'Emittente saranno negoziate, e avranno godimento pari a quello delle Azioni trattate nell'AIM Italia o MTA, a seconda del caso, alla Data di Conversione e saranno, pertanto, munite delle medesime cedole in corso a tale data.
- 8.6 Le Obbligazioni presentate per la conversione frutteranno interessi sino alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente la data di presentazione della Domanda di Conversione e dovranno essere munite di tutte le cedole aventi scadenza posteriore a tale data. L'ammontare delle cedole eventualmente mancanti dovrà essere versato dall'Obbligazionista contestualmente alla presentazione della Domanda di Conversione
- 8.7 L'Emittente provvederà, alla Data di Conversione, ad emettere — senza aggravio di commissioni e spese per l'Obbligazionista — le azioni Agatos richieste in conversione e a corrispondere gli eventuali conguagli in denaro dovuti in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 9. L'Emittente annullerà le Obbligazioni oggetto della Domanda di Conversione. Successivamente all'invio della Domanda di Conversione, l'Obbligazionista non potrà più disporre delle Obbligazioni cui tale Domanda di Conversione si riferisce.
- 8.8 Le Domande di Conversione non potranno essere presentate dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il consiglio di amministrazione che abbia convocato una Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio sino al giorno (incluso), in cui la stessa abbia avuto luogo (anche in convocazione successiva alla prima) e, comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi deliberati dall'Assemblea.
- 8.9 Al momento della sottoscrizione e della consegna della Domanda di Conversione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, l'Obbligazionista prenderà atto che le Obbligazioni Convertibili e le azioni Agatos, nonché ogni altro connesso diritto, non sono e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America ("**Securities Act**") e che le Obbligazioni Convertibili e le azioni Agatos ed ogni connesso diritto non potranno essere offerti, venduti, costituiti in pegno e, in generale, oggetto di qualsiasi atto di trasferimento, se non nell'ambito di una transazione che avvenga al di fuori degli Stati Uniti d'America in conformità a quanto previsto dalla Regulation S del Securities Act.
- 8.10 Nessuna Azione Agatos sarà attribuita in relazione alle Domande di Conversione che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

## 9. **FRAZIONI**

- 9.1 Nei casi in cui all'Obbligazionista spetti, in conseguenza dell'esercizio del Diritto di Conversione da parte dei detentori dell'Obbligazione (di cui all'articolo 8 del presente Regolamento), un numero non intero di Azioni di Compendio, l'Emittente procederà alla consegna di un numero intero di Azioni di Compendio arrotondato per difetto e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria moltiplicata per il Prezzo di Conversione.

## 10. RIMBORSO

- 10.1 Qualora il singolo Obbligazionista non abbia esercitato il proprio Diritto di Conversione entro la Data di Scadenza del Prestito, alla Data di Scadenza del Prestito (al fine dell'individuazione della data di rimborso, la "**Data di Rimborso**") l'Emittente dovrà rimborsare le Obbligazioni mediante versamento in un'unica soluzione di una somma in denaro pari all'100% del valore nominale di ciascuna Obbligazione maggiorata degli interessi maturati e non corrisposti sino alla Data di Scadenza del Prestito.
- 10.2 Il rimborso avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.
- 10.3 Qualora la Data di Rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

## 11. DIRITTO DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE

*Per "**Corrispettivo in Denaro**" si intende il prodotto tra il numero di azioni non consegnate e il [Prezzo di Conversione] di cui al Paragrafo 8.2 del Regolamento. L'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti la sua intenzione di regolare in denaro l'obbligo di integrare il numero di Azioni di Compendio da consegnare in caso di conversione successiva a un aggiustamento del Rapporto di Conversione. Tale comunicazione avverrà entro il secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Conversione.*

- 11.1 Qualora, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza, siano eseguite operazioni sul capitale sociale dell'Emittente, il Rapporto di Conversione indicato all'articolo 8.1 del presente Regolamento sarà rettificato dall'Emittente, che comunicherà, ai sensi del Paragrafo 18.2 il nuovo Rapporto di Conversione che risulterà in conformità con quanto disposto nel presente articolo. In particolare, il Rapporto di Conversione sarà rettificato:
- a) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve, che comportino emissione di azioni [o di warrant], il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione, in essere al momento immediatamente precedente l'emissione in questione, per il valore derivante dal rapporto tra il numero di azioni in circolazione, immediatamente dopo l'emissione in questione, e il numero di azioni in circolazione immediatamente prima dell'emissione in questione. Tale aggiustamento sarà efficace alla Data di Emissione delle azioni in questione;
  - b) nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato proporzionalmente con conseguente aumento o diminuzione del numero delle Azioni di Compendio; e
  - c) nelle ipotesi di fusione dell'Emittente in o con altra società per azioni (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), in deroga all'art. 2503-bis, comma 2, del Codice Civile, ad ogni Obbligazione sarà riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate in relazione ad ogni Obbligazione, sulla base del relativo Rapporto di Conversione, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione.



Gli Obbligazionisti prendono atto che il preavviso di 90 giorni stabilito per la conversione delle obbligazioni convertibili previste dall'art. 2503-*bis*, comma 2, del Codice Civile è derogabile dall'Emittente purché:

- (i) sia concesso agli Obbligazionisti almeno un mese rispettivamente dal deposito o dalla pubblicazione dell'avviso per richiedere la conversione; e
  - (ii) sia assicurata l'emissione delle Azioni di Compendio in tempo utile per la partecipazione alle Assemblee della Società in relazione alle quali è prevista la facoltà di conversione anticipata.
- 11.2 In caso di compimento da parte dell'Emittente di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.
- 11.3 Qualora un'operazione sul capitale dell'Emittente sia eseguita nell'ambito di un Periodo di Conversione, sarà rettificato il Rapporto di Conversione e il numero delle Azioni di Compendio da attribuire per tener conto di tale operazione straordinaria sul capitale secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Il Rapporto di Conversione così rettificato sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente in conformità con il Paragrafo 18.2 seguente.
- 11.4 Qualora un aggiustamento al Rapporto di Conversione richieda, ai sensi delle seguenti disposizioni, che l'Emittente modifichi il numero di, o emetta, Azioni di Compendio ulteriori, l'Emittente potrà in essere tutte le attività societarie, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, necessarie ad assicurare che il numero delle Azioni di Compendio da emettere al momento dell'esercizio di un Diritto di Conversione venga aumentato in modo che il titolare di ciascuna Obbligazione in circolazione abbia il diritto (nel corso del periodo in cui tale Obbligazione può essere convertita) di convertire tale Obbligazione in Azioni sulla base del Rapporto di Conversione rettificato.
- 11.5 Qualora, nonostante l'Emittente abbia a tal fine compiuto tutto quanto possibile, non possano emettersi le Azioni di Compendio aggiuntive, l'Emittente potrà, a suo insindacabile giudizio, trasferire agli Obbligazionisti Azioni proprie in numero pari alle Azioni di Compendio aggiuntive ovvero corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni, in occasione della conversione, il Corrispettivo in Denaro delle Azioni di Compendio aggiuntive che sarebbero state emesse sulla base del Rapporto di Conversione come modificato. Tale pagamento dovrà essere effettuato il quindicesimo Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Conversione.
- 11.6 Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni aggiustamento del Rapporto di Conversione, ai sensi del presente articolo, qualora il Rapporto di Conversione come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,001, lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,001 più vicino.
- 11.7 Qualora la Data di Conversione in relazione alla conversione delle Obbligazioni cada successivamente rispetto al verificarsi di un evento che determina uno degli aggiustamenti previsti dal presente articolo 11, ma prima che tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi AIM Italia, l'Emittente emetterà le Azioni di Compendio aggiuntive entro il decimo Giorno di Borsa Aperta successivo al giorno in cui tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'AIM Italia.
- 11.8 Il Rapporto di Conversione non sarà oggetto di aggiustamento nelle seguenti ipotesi:

- (i) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. ovvero emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di warrant su Azioni ovvero di altri strumenti simili offerti in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi del medesimo art. 2441 cod. civ.;
- (ii) aumento gratuito del capitale senza emissioni di nuove Azioni;
- (iii) esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant emessi dall'Emittente, denominati "Warrant TE Wind S.A. 2013-2018", deliberato dall'assemblea dei soci dell'Emittente in data [3 luglio 2013];
- (iv) incentivi azionari per amministratori, dipendenti o ex-dipendenti anche mediante *stock option*;
- (v) incorporazione di altra società nell'Emittente; e
- (vi) scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria.

11.9 Nelle ipotesi in cui l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di warrant su Azioni ovvero di altri strumenti simili, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche agli Obbligazionisti, sulla base del Rapporto di Conversione.

## 12. **OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO**

12.1 Qualora sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto Azioni, agli Obbligazionisti dovrà essere riconosciuto il Diritto di Conversione secondo tempistiche e modalità idonee a consentire a ciascun Obbligazionista di essere messo in condizione di aderire a tale offerta pubblica di acquisto e/o scambio ("**Offerta Pubblica**").

## 13. **RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO**

13.1 A prescindere dalla Data di Scadenza, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- (i) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del presente Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni di calendario dall'apposita comunicazione da inviarsi da parte dell'eventuale rappresentante comune ai sensi dell'art. 2417 cod. civ.; o
- (ii) sia disposta da parte di Borsa Italiana la revoca dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni, salvo il caso di revoca strumentale alla contestuale ammissione alla negoziazione sull'MTA (e, nel caso di ammissione alla negoziazione sull'MTA, la revoca dalla quotazione sull'MTA delle Azioni); o
- (iii) l'Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, versi in uno stato di crisi ovvero venga assoggettata a procedura concorsuali; o
- (iv) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal

presente Regolamento, salvo che il Regolamento non sia modificato o adeguato con l'assenso dell'assemblea degli Obbligazionisti;

senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intrapresi dall'eventuale rappresentante comune anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti, ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta (il "**Rimborso Anticipato Obbligatorio**") corrispondente al Prezzo di Emissione sommato agli interessi maturati sino alla data effettiva del Rimborso Anticipato Obbligatorio, secondo le modalità indicate nell'articolo 11 del Regolamento, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell'Emittente, della richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio formulata dall'Obbligazionista (la "**Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio**"), fermo restando il diritto di ciascun Obbligazionista di ritirare la richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio ovvero di rinunciare con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro la Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio.

- 13.2 A decorrere dal [●], l'Emittente si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento al rimborso anticipato totale o parziale del Prestito.

Dell'eventuale esercizio della facoltà di rimborso anticipato, unitamente alla data in cui verrà effettuato il rimborso, verrà dato avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente ([www.http://www.agatosenergia.it](http://www.agatosenergia.it)) almeno 15 Giorni Lavorativi prima della data prevista per il rimborso anticipato e con le eventuali altre modalità e tempistiche previste dalla normativa applicabile ("**Data del Rimborso Anticipato Facoltativo**").

Per gli effetti del presente articolo 13.2, il prezzo di rimborso (espresso come percentuale della quota del Valore Nominale oggetto di rimborso) è pari al [103%] del Valore Nominale dell'Emissione, maggiorato del rateo degli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni rimborsate alla Data di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente.

#### 14. **PAGAMENTI**

- 14.1 Il pagamento del capitale e di qualsivoglia altro importo dovuto agli Obbligazionisti ai sensi del Regolamento sarà effettuato in Euro, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I pagamenti avranno luogo per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente Regolamento, all'Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.

- 14.2 Il pagamento del capitale e delle altre somme eventualmente dovute agli Obbligazionisti sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento.

#### 15. **TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA**

- 15.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di cessazione il godimento dell'Obbligazione.

- 15.2 Nel caso in cui la data di scadenza di alcuno dei termini previsti dal presente Regolamento non cada in un Giorno Lavorativo, lo stesso termine si intenderà differito al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

16. **REGIME FISCALE**

16.1 Gli interessi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione delle Obbligazioni saranno soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.

17. **LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

17.1 Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

17.2 Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

18. **VARIE**

18.1 Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo di natura tecnica o richieste dalla normativa, anche a seguito dell'eventuale ammissione a negoziazione delle azioni su un mercato regolamentato, su un sistema multilaterale di negoziazione o su altro mercato, ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi. Le modifiche saranno prontamente comunicate agli stessi secondo le modalità previste al Paragrafo 18.2 che segue.

18.2 Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate, e date per conosciute dagli Obbligazionisti, mediante comunicazione avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente ([www.agatos.it](http://www.agatos.it)) e, ove ve ne siano, con le ulteriori modalità inderogabili previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni. Tutte le comunicazioni alla Società dovranno essere eseguite per iscritto e consegnate a mano o recapitate tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede sociale della Società o posta elettronica certificata all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

18.3 Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente e pubblicato presso il sito internet dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.

18.4 I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti. Qualsiasi riferimento a un "giorno" o a un numero di "giorni" si intenderà come riferimento a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario; fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2963 cod. civ., qualora qualsiasi atto o adempimento debba essere compiuto, ai sensi del presente Regolamento, in o entro uno specifico giorno di calendario e tale giorno non sia un Giorno Lavorativo tale atto o adempimento dovrà essere compiuto il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo. Salvo quanto previsto all'articolo 6 per gli interessi.